Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 agosto 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.029 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1662.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cuorgnè . . . . Pag. 5250

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 537.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile con sede in Grumo Appula . . . . Pag. 5250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 538.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile degli infermi », con sede in Carpi . . . . . . Pag. 5251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 539.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Isola della Scala . . . . . . Pag. 5251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 540.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « A. Bellini », con sede in Somma Lombardo . . Pag. 5252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 541.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ostiglia . . . . Pag. 5252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 542.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Luigi Cazzavillan », con sede in Arzignano . . Pag. 5253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 543.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Lonigo Pag. 5253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 544.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile Sant'Andrea », con sede in La Spezia . . . . . Pag. 5253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 545.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giovanni », con sede in Ripatransone . . . . . . Pag. 5254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 546.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Spedali riuniti », con sede in Pistoia . . Pag. 5254

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna . . . . Pag. 5255

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.
Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Piave . . . . Pag. 5258

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.
Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Brenta . . . . Pag. 5259

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.
Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Isonzo . . . . Pag. 5260

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.
Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano della Drava . . . . Pag. 5261

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.
Modifica ed integrazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Saline e dell'Aterno Pescara Pag. 5261

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1969.
Immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale, denominata «Lido» . . Pag. 5262

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.
Revoca del decreto ministeriale 16 marzo 1968 e nuova determinazione del tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile . . . Pag. 5262

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1969.
Rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi e per gli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione di prodotti industriali . . . . Pag. 5263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese per le opere di interesse comune del consorzio di miglioramento fondiario «Preisi-Piantari», in Castelnuovo Bormida . Pag. 5263
Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario «Balconera delle Monache-Prateria delle Oselle», in Carmagnola Pag. 5263
Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Gallitello, in Potenza Pag. 5263

Ministero della sanità: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale «S. Giorgio» . Pag. 5263

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5264

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento d'ufficio di ventiquattro società cooperative ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile . . . . Pag. 5264

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati: Concorso, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto. Pag. 5265

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva . Pag. 5266

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:
Concorso a cento posti in convitto e a millequattrocentotrenta borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato iscritti all'opera di previdenza. (Anno scolastico 1969-1970) . . . . . Pag. 5269
Concorso a duemilasettecento borse di studio a favore dei figli del personale civile e militare dello Stato in servizio attivo iscritto all'opera di previdenza. (Anno scolastico 1969-1970) . . . . Pag. 5271

Ministero dell'interno: Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Forlì . . . . Pag. 5272

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1662.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cuorgnè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cuorgnè è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Cuorgnè (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cuorgnè;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 aprile 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **537.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Grumo Appula.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Grumo Appula è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° febbraio 1865, modificato con regio decreto 30 ottobre 1887;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Grumo Appula (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Grumo Appula;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° febbraio 1865, modificato con regio decreto 30 ottobre 1887.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 162. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 538.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile degli infermi », con sede in Carpi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 12 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale civile degli infermi » di Carpi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 22 marzo 1908, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civile degli infermi », con sede in Carpi (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Carpi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 marzo 1908, modificato con regio decreto 29 giugno 1939, con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1960, registro n. 126 foglio n. 178, e con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1963, registro n. 28 Interno, foglio n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 163. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 539.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Isola della Scala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 7 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Isola della Scala è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Isola della Scala (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Isola della Scala;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1962, registro n. 36 Interno, foglio n. 355.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 165. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **540**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « A. Bellini », con sede in Somma Lombardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 5 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « A. Bellini » di Somma Lombardo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « A. Bellini », con sede in Somma Lombardo (Varese), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Varese;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Somma Lombardo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 151.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 166. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **541**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ostiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Ostiglia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 febbraio 1932, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Ostiglia (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ostiglia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 febbraio 1932, *modificato con regio decreto* 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 170. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 542.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Luigi Cazzavillan », con sede in Arzignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Luigi Cazzavillan » di Arzignano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 19 maggio 1910, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Luigi Cazzavillan », con sede in Arzignano (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Arzignano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 maggio 1910, modificato con regio decreto 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 171. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 543.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Lonigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giovanni Battista » di Lonigo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 12 giugno 1881, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Lonigo (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Lonigo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 giugno 1881, modificato con regio decreto 18 aprile 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1954 registro n. 18 Interno, foglio 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 172. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 544.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile SantAndrea », con sede in La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di La Spezia in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale civile Sant'Andrea » di La Spezia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli in-

fermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 15 dicembre 1894, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civile Sant'Andrea », con sede in La Spezia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di La Spezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di La Spezia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 dicembre 1894, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 193.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 167. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 545.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giovanni », con sede in Ripatransone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giovanni » di Ripatransone, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 9 dello statuto approvato con regio decreto 16 febbraio 1873, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Giovanni », con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ripatransone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 febbraio 1873, modificato con regio decreto 22 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 169. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 546.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Spedali riuniti », con sede in Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia in data 16 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Spedali riuniti » di Pistoia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 29 aprile 1940, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1954, registro n. 19 Interno, foglio n. 12;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale denominato « Spedali riuniti », con sede in Pistoia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pistoia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pistoia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 29 apri-

le 1940 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1954, registro n. 19, Interno, foglio n. 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 168. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede a Bologna, approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 26 aprile 1968 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Vista la deliberazione adottata in data 12 maggio 1969 dal presidente del consiglio di amministrazione del predetto istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 aprile 1969;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede a Bologna, in conformità del testo allegato, composto di trentasette articoli, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Mediocredito regionale Emilia-Romagna

STATUTO

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1.

Ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, denominato « Mediocredito regionale Emilia-Romagna ».

Oltre alle casse di risparmio e i monti di credito su pegno di 1ª categoria dell'Emilia-Romagna, che lo hanno promosso, possono far parte dell'istituto aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione, che siano stati autorizzati, in quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea degli enti partecipanti.

Art. 2.

L'istituto ha personalità giuridica, sede in Bologna e durata illimitata.

Scopo - Fondo di dotazione Patrimonio

Art. 3.

L'istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della regione Emilia-Romagna mediante la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese, nonchè di effettuare ogni altra operazione consentita dalle leggi o autorizzata dall'organo di vigilanza.

Art. 4.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di lire 5.425.000.000 (cinquemiliardiquattrocentoventicinquemilioni) suddiviso in n. 5.425 quote di partecipazione, nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 (un milione di lire) ciascuna.

Art. 5.

Il patrimonio dell'istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dalla riserva ordinaria;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da altre eventuali riserve.

Enti partecipanti

Art. 6.

I nuovi enti partecipanti dovranno assumere non meno di venticinque quote.

L'eventuale sovrapprezzo attribuito alle quote assegnate ai nuovi enti partecipanti sarà imputato al fondo di riserva straordinaria.

Il versamento delle quote assunte e del sovrapprezzo ad esse attribuito dovrà essere eseguito secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata all'ammontare delle quote possedute.

I rapporti fra l'istituto e gli enti partecipanti sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 8.

La cessione di quote è ammessa solo fra enti partecipanti, previa approvazione dell'assemblea.

Mezzi finanziari ed operazioni attive

Art. 9.

L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con i fondi patrimoniali;
b) con gli eventuali conferimenti dello Stato;
c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti, nei limiti e con le formalità delle rispettive norme statutarie;

d) con la emissione di obbligazioni parificate ad ogni effetto, ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627, alle cartelle fondiarie, nonchè con la emissione di buoni fruttiferi, al portatore e nominativi, previa osservanza delle modalità e con le limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza.

L'istituto può compiere con il Mediocredito centrale tutte le operazioni ad esso consentite.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 10.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza.

In specie, l'istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere, anche all'esportazione;

b) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o ai sensi di leggi speciali.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali.

L'istituto può inoltre:

c) acquistare o sottoscrivere titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari, nonchè effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari;

d) scontare buoni del Tesoro;

e) acquistare o costruire immobili per uso della sede dell'istituto e dei propri uffici, nonchè compiere, sempre a tale scopo, qualsiasi operazione immobiliare;

f) acquistare e vendere beni, anche immobiliari, in sede di recupero di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi.

L'istituto, infine, può assumere partecipazioni — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — al capitale di società finanziarie aventi sede nel territorio della regione e scopo di promuovere in particolare lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al precedente comma non potranno superare in alcun momento, globalmente, la misura del 10% del fondo di dotazione versato.

E' inibito l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Art. 11.

L'istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successivi provvedimenti legislativi.

Organi dell'istituto

Art. 12.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea degli enti partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore.

Assemblea dei partecipanti

Art. 13.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti: essi dispongono di un voto per ogni quota di partecipazione posseduta.

La delega può essere comunicata anche mediante semplice lettera diretta all'istituto.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante lettera di delega.

Nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 14.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi può sostituirlo a termini del presente statuto; il direttore è segretario dell'assemblea.

Spetta all'assemblea:

a) nominare il presidente, i due vice presidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

c) approvare il bilancio annuale;

d) determinare il riparto dell'utile di esercizio;

e) determinare il compenso dei sindaci effettivi, nonchè le diarie per quelli residenti fuori Bologna;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendo le relative modalità;

g) deliberare sulle modifiche allo statuto;

h) deliberare sulle domande di partecipazione all'istituto e sulle cessioni di quote fra enti partecipanti;

i) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza e diarie che siano assegnate agli amministratori per l'intervento a riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'istituto.

Agli amministratori spetta una sola medaglia di presenza anche se intervengono, nella stessa giornata, a più riunioni od atti; la medesima limitazione vige anche per le diarie;

l) deliberare su qualunque altro oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

L'assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui al precedente articolo, lettere c) e d); nonchè, quanto occorra, sugli oggetti di cui alle lettere a), b), e) ed i).

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si debbano prendere le determinazioni di cui allo stesso articolo lettere f), g) ed h).

L'assemblea straordinaria è altresì convocata nei seguenti casi:

a) quando il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità;

b) quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale;

c) quando ne sia fatta domanda o da un quinto del numero dei partecipanti oppure da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del fondo di dotazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi agli enti partecipanti ed ai sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La lettera deve indicare, oltre alla detta data, l'ora e il luogo dell'adunanza e contenere l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Deve altresì indicare, per il caso che non venga raggiunto il numero legale di presenze, il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione; questa non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

Art. 17.

Le votazioni relative alle nomine degli amministratori e dei sindaci e, comunque, quelle concernenti persone, si fanno a scrutinio segreto; le altre possono essere palesi. Per queste ultime si procederà ad appello nominale quando venga richiesto anche da un solo partecipante o sia disposto da chi presiede l'assemblea.

Consiglio di amministrazione

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai due vice presidenti e da altri otto membri, tutti nominati dall'assemblea fra gli amministratori e i direttori degli enti partecipanti.

Le cariche sono gratuite, salvo quanto disposto dall'art. 44, lettera i).

Art. 19.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione parenti ed affini fra loro al quarto grado incluso e non possono altresì farne parte parenti ed affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'istituto, nonchè i membri del Parlamento.

Art. 20.

Il presidente, i due vice presidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi. Essi, peraltro, decadono dalla carica di amministratore dell'istituto dal momento in cui cessino dalla carica rivestita presso l'ente partecipante.

Per le sostituzioni cui occorra provvedere per qualsiasi causa nel corso del triennio, si applica l'art. 2386 del codice civile, fermo che spetta all'assemblea il conferimento delle cariche di presidente e di vice presidente.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione, da farsi con lettera raccomandata indirizzata agli amministratori ed ai sindaci, deve contenere l'elenco degli oggetti messi all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza; la spedizione di tale lettera deve avvenire almeno cinque giorni prima di detta data.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche a mezzo di telegramma.

Art. 22.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno sei amministratori.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto; le altre con voto palese, a meno che non venga richiesto da alcuno degli amministratori il voto segreto.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione è investito delle più ampie attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare funzionamento dell'istituto e delibera su ogni oggetto che dal presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea dei partecipanti.

Rientrano, in particolare, nell'ambito di tali attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, i membri del comitato esecutivo;

b) esaminare le domande di ammissione di nuovi enti partecipanti, proponendo l'eventuale loro accoglimento all'assemblea;

c) deliberare sulle modifiche di statuto da sottoporre all'assemblea;

d) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) determinare i criteri generali per il risconto del portafoglio e la cessione dei crediti al Mediocredito centrale;

h) deliberare sull'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi d'interesse;

i) deliberare sulle operazioni e su quant'altro contemplato dall'art. 10;

l) deliberare sul bilancio d'esercizio e sulla relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea con le proposte per il riparto dell'utile di esercizio;

m) deliberare ogni spesa di amministrazione a carattere ordinario e straordinario;

n) deliberare, quando permanga un credito dell'istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, nonchè sulle surrogazioni a favore di terzo; deliberare sulla rinunzia parziale o totale di garanzie mobiliari;

o) deliberare sulle azioni giudiziarie ed amministrative da promuovere o da sostenere per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione; conferire mandati generali e speciali alle liti; autorizzare e transigere vertenze;

p) deliberare sulle facoltà di firma e sulle attribuzioni del direttore a integrazione di quelle previste genericamente dall'art. 31 e approvare, su proposta del direttore, la delega delle stesse facoltà e delle stesse attribuzioni, o parte di esse, anche in via continuativa, a dirigenti e funzionari dell'istituto, sia disgiuntamente che congiuntamente.

Per quanto concerne il personale, rientra nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione;

q) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico. La nomina, se non conferita a dirigente o a funzionario dell'istituto che abbia tale seconda qualifica da almeno cinque anni, deve ricadere su persona che abbia rivestito per non meno di cinque anni qualifica non inferiore a dirigente presso istituto o azienda di credito;

r) nominare, su proposta del direttore, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico, con preferenza a favore del personale dell'istituto che sia giudicato idoneo alla promozione a tali qualifiche. Ad un dirigente può essere conferita la qualifica di vice direttore;

s) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale;

t) deliberare sulla eventuale istituzione di fondi per prestazioni pensionarie integrative del trattamento corrisposto dagli enti previdenziali di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato esecutivo, nei limiti da esso consiglio ritenuti necessari al funzionamento dell'istituto e che dovranno essere riveduti all'inizio di ogni esercizio, parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *h*), *l*), *p*), *q*), *r*) e *t*), non delegabili.

Comitato esecutivo

Art. 24.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vice presidenti e da quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti nella prima riunione successiva a quella assembleare nella quale ha avuto luogo il conferimento delle cariche.

I membri del comitato durano in carica fino alla scadenza del triennio per il quale sono stati nominati alla carica di amministratori.

Art. 25.

Il comitato esecutivo delibera:

a) in via ordinaria, sugli oggetti e nei limiti ad esso delegati dal consiglio di amministrazione;

b) in via d'urgenza, su quanto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione. In tal caso, le deliberazioni assunte debbono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prova legale, di fronte ai terzi, dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 26.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese. La convocazione è fatta con le stesse modalità di cui all'art. 21. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Le deliberazioni debbono riportare almeno quattro voti favorevoli. Le votazioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto; le altre con voto palese, a meno che alcuno dei componenti non richieda il voto segreto.

Presidente

Art. 27.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; firma, unitamente al direttore, i verbali delle rispettive adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, la surrogazione a favore di terzo, la cancellazione delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'istituto, la restituzione dei pegni e la liberazione di altre garanzie, semprechè il credito dell'istituto medesimo risulti integralmente estinto o non sia sorto.

In caso di urgenza, il presidente ha altresì la facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cassazione, di resistere alle azioni promosse contro l'istituto, di conferire mandati generali e speciali alle liti. Ciò con obbligo di riferire nella prima riunione al consiglio di amministrazione oppure al comitato esecutivo quando l'oggetto rientri nei poteri ad esso delegati.

Art. 28.

In caso di assenza o di impedimento, sostituisce il presidente il vice presidente anziano; in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, lo sostituisce l'altro vice presidente. L'anzianità è determinata dalla data di nomina, a parità di data di nomina, dall'età.

Di fronte ai terzi, ed in particolare di fronte al conservatore dei registri immobiliari, alle cancellerie giudiziarie e ad altri uffici pubblici, la firma del vice presidente anziano costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma dell'altro vice presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento sia del presidente che del vice presidente anziano.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può delegare, in forma continuativa, valida fino a revoca, la rappresentanza legale dell'istituto e la firma sociale al direttore dell'istituto medesimo e a colui cui spetti di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, limitatamente alla stipula di contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali.

Collegio sindacale

Art. 29.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri, dall'assemblea, fra amministratori, sindaci e direttori degli enti partecipanti.

Il sindaco effettivo di nomina ministeriale è il presidente del collegio sindacale.

Valgono per i sindaci le incompatibilità di cui all'art. 19.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 30.

I sindaci effettivi debbono intervenire all'assemblea dei partecipanti ed alle adunanze del consiglio di amministrazione, e possono intervenire alle adunanze del comitato esecutivo.

Essi, anche singolarmente, esercitano le funzioni prescritte dal codice civile.

Direttore

Art. 31.

La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore.

Il direttore assiste all'assemblea dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle proprie dipendenze tutto il personale; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè delle disposizioni del presidente, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario, nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro delegatogli dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Art. 32.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal dipendente dell'istituto più elevato di grado, che rivesta qualifica non inferiore a funzionario.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore, preceduta dalla dizione «per il direttore», fa prova della di lui assenza o del di lui impedimento.

Bilancio - Utile

Art. 33.

L'esercizio amministrativo ha la durata di un anno, e decorre dal 1° gennaio.

Il bilancio di ciascun esercizio, il relativo conto perdite e profitti e la proposta di ripartizione dell'utile, accompagnati dalla relazione del consiglio di amministrazione e da quella del collegio sindacale, debbono essere sottoposti per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti entro quattro mesi dalla data di chiusura.

Art. 34.

L'utile d'esercizio deve essere ripartito come segue:

a) al fondo di riserva ordinario: almeno il 20 %;

b) ai partecipanti un dividendo fino al 5 % del fondo di dotazione;

c) con l'eventuale rimanenza: un ulteriore dividendo ai partecipanti fino a raggiungere, nel complesso, il tasso corrisposto per le aperture di credito da essi accordate all'istituto;

d) l'eventuale residuo: al fondo di riserva straordinaria e/o a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione o l'incremento di un fondo contributi e oblazioni e per la costituzione o l'incremento di un fondo per favorire le iniziative dirette allo sviluppo e al perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Liquidazione - Vigilanza

Art. 35.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra gli enti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Art. 36.

L'istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi 10 giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Art. 37.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di società per azioni.

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Piave.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Piave;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della

stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Piave;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Piave viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Piave ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Belluno: Sappada, San Pietro di Cadore, Vigo di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore, San Nicolò di Comelico, Danta, Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Lozzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Domegge di Cadore, Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore, Borca di Cadore, Vodo Cadore, Valle di Cadore, Cibiana, Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore, Castello Lavazzo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Forno di Zoldo, Longarone, Soverzene, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Alleghe, Falcade, Forno di Canale, Vallada, S. Tomaso, Cencenighe, La Valle, Taibon, Agordo, Voltago, Rivamonte, Gosaldo, Sospirolo, Sedico, Pieve d'Alpago, Chies d'Alpago, Tambre, Puos d'Alpago, Farra d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana, Trichiana, Mel, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Cesiomaggiore, Lentiai, Sovramonte, Fonzaso, Pedavena, Feltre, Seren del Grappa, Vas, Quero, Alano di Piave.

Provincia di Treviso: Vittorio Veneto, Revine Lago, Cison di Val Marino, Follina, Miane, Segusino, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Valdobbiadene, Pederobba, Tarzo, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor, Crocetta del Montello, Moriago, Volpago del Montello, Sernaglia della Battaglia, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Susegana, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Cimadolmo, Breda di Piave, Ormelle, San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Zenson di Piave, Salgareda.

Provincia di Bolzano: Sesto, Marebbe.

Provincia di Pordenone: Cimolais, Claut, Erto, Casso.

Provincia di Trento: Soraga, Moena, Siror, Tonadico, Transacqua, Sagron Mis.

Provincia di Udine: Forni di Sopra.

Provincia di Venezia: Noventa di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Musile di Piave, Jesolo, Eraclea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7145)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Brenta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Brenta;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Brenta;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Brenta viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Brenta ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Trento: Bieno, Borgo Valsugana, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Canal San Bovo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Centa San Nicolò, Cinte Tesino, Fiera di Primiero, Folgaria, Imer, Grigno, Ivano-Fracena, Lavarone, Levico, Luserna, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Siror, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Ziano di Fiemme.

Provincia di Vicenza: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Pove del Grappa, Romano D'Ezelino, San Nazario, Solagna, Valstagna.

Provincia di Belluno: Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Sovramonte, Taibon.

Provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7144)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Isonzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Isonzo;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Isonzo;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Isonzo viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Isonzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Udine: Resia, Lusevera, Gemona del Friuli, Montenars, Taipana, Tarcento, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Prepotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7146)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano della Drava.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Drava;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Drava;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Drava viene delimitato come indicato nelle due corografie 1:100.000, vistate in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Drava ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Bolzano: Dobbiaco, San Candido, Sesto.

Provincia di Belluno: Comelico Superiore.

Provincia di Udine: Chiusaforte, Malborghetto Valbruna, Tarvisio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le corografie, che ne fanno parte integrante, rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7147)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modifica ed integrazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Saline e dell'Aterno Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati determinati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani del Saline e dell'Aterno Pescara;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame delle perimetrazioni a suo tempo operate dei bacini imbriferi montani dei fiumi Saline e Aterno Pescara;

Visto il voto n. 1320, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 gennaio 1969;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che i bacini imbriferi montani dei fiumi Saline e Aterno Pescara vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Saline ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di L'Aquila: L'Aquila, Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Provincia di Pescara: Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Villa Celiera.

Provincia di Teramo: Arsita, Bisenti, Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Cermignano.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Aterno Pescara ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Pescara: Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Vicoli, Villa Celiera.

Provincia di L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, L'Aquila, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Campo di Giove, Calascio, Cansano, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pacentro, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccacasale, Rocca Pia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scoppito, Secinaro, Sulmona, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villalago, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Vittorito.

Provincia di Rieti: Antrodoco, Borbona.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Pescara del servizio idrografico.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7148)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1969.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale, denominata « Lido ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 1969, n. 320, che ha modificato la tabella allegato *E* alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Lido » nella classificazione di cui al precitato decreto legislativo 2 luglio 1969, n. 320, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto legislativo 2 luglio 1969, n. 320, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

Lido, L. 20.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1969
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 113

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Revoca del decreto ministeriale 16 marzo 1968 e nuova determinazione del tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 1968, con il quale è stato determinato il tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale della aviazione civile;

Considerata l'opportunità di modificare il decreto ministeriale precitato al fine di ampliare il numero dei concorrenti e, conseguentemente, di ottenere una mi-

gliore selezione tra gli stessi, prevedendo la partecipazione ai concorsi di cui sopra dei cittadini italiani in possesso del diploma di laurea;

Decreta:

Articolo unico

E' revocato il decreto ministeriale di cui alle premesse.

Ai concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, siano muniti del diploma di laurea conseguito presso una università statale o presso uno istituto superiore riconosciuto.

Roma, addì 31 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

(7470)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1969.

Rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi e per gli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, con il quale viene data facoltà al Ministro per le finanze di concedere il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per i prodotti industriali diversi da quelli indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) dello stesso art. 4, per i quali non è possibile, se importati dall'estero, determinare, mediante analisi chimica, la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi di oli di semi in essi contenuta da sottoporre al pagamento del tributo di cui sopra;

Vista la relazione con la quale il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette conferma che sussistono le condizioni tecniche per l'applicazione del citato art. 4;

Decreta:

Articolo unico

E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi e per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza finanziaria continuativa, nella preparazione del sottoindicato prodotto industriale:

« esteri da acidi grassi diversi dai gliceridi ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1969

Il Ministro: BOSCO

(7716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese per le opere di interesse comune del consorzio di miglioramento fondiario « Preisi-Piantari », in Castelnuovo Bormida.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 539, in data 5 agosto 1969, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di riparto delle spese per le opere di interesse comune del consorzio di miglioramento fondiario « Preisi-Piantari », con sede nel comune di Castelnuovo Bormida (Alessandria), deliberato dalla assemblea generale degli utenti nella adunanza del 15 settembre 1968.

(7587)

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Balconera delle Monache-Prateria delle Oselle », in Carmagnola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 19351, in data 5 agosto 1969, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Balconera delle Monache-Prateria delle Oselle », con sede in Carmagnola (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 26 gennaio 1969.

(7588)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Gallitello, in Potenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 5532 in data 1° agosto 1969, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica del Gallitello, con sede in Potenza, deliberato dal consiglio dei delegati in data 16 giugno 1969.

(7589)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Giorgio »

Con decreto n. 1052 del 5 agosto 1969 la S.p.a. Sarda acque minerali, con sede legale in Cagliari, via Scano, 20, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Giorgio », che sgorga dalla sorgente Mtza Migheli in località Zinnigas del comune di Siliqua (Cagliari).

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 931 del 10 novembre 1967.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensione, disegni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto n. 931, ma varieranno nel colore dei riquadri laterali che sarà celeste anzichè bianco ed in quello del nome « S. Giorgio » del riquadro centrale, che sarà nero anzichè rosso. Inoltre, in fondo al riquadro laterale sinistro, non figurerà la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » riportata sullo stesso riquadro del suddetto decreto, mentre al primo rigo del riquadro centrale verrà aggiunta, dopo la dicitura « acqua minerale » la parola « naturale ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 931 del 10 novembre 1967.

(7590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 20 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,95	626,20	626,95	626,75	626,50	628,05	626,75	626,75	627,95	625,80
$ Can.	582,25	581 —	580,50	581 —	581,10	582,25	581 —	581 —	582,25	582 —
Fr Sv.	145,92	145,60	145,70	145,725	145,70	145,90	145,75	145,725	145,92	145,45
Kr D.	83,45	83,20	83,34	83,30	83,20	83,45	83,31	83,30	83,45	83,20
Kr N.	87,89	87,65	87,78	87,715	87,70	87,90	87,74	87,715	87,89	87,60
Kr Sv.	121,39	121,08	121,15	121,17	121,10	121,38	121,18	121,17	121,39	121,10
Fol	173,65	173,30	173,45	173,425	173,30	173,68	173,43	173,425	173,65	173,35
Fr B.	12,55	12,51	12,5350	12,52	12,49	12,55	12,525	12,52	12,55	12,50
Franco francese	113,20	113 —	113,05	113,105	113 —	113,31	113,14	113,105	113,30	112,90
Lst	1497,45	1494,30	1496 —	1496,20	1495 —	1497,62	1496,10	1496,20	1497,45	1493,50
Dm. occ	157,57	157,20	157,35	157,36	157,30	157,56	157,35	157,36	157,57	157,13
Scell. Austr.	24,32	24,30	24,29	24,285	24,30	24,32	24,295	24,285	24,32	24,27
Escudo Port.	22,11	22,05	22,06	22,05	22,05	22,10	22,05	22,05	22,11	22 —
Peseta Sp.	9,01	8,98	9 —	9 —	9 —	9,01	9 —	9 —	9,01	9 —

Media dei titoli del 20 agosto 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,975
» 5 % (Città di Trieste)	94,30
» 5 % (Beni Esteri)	92,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,725
» » » » 1968-83	100,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,75
1 Dollaro canadese	581 —
1 Franco svizzero	145,737
1 Corona danese	83,305
1 Corona norvegese	87,727
1 Corona svedese	121,175
1 Fiorino olandese	173,427
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	113,122
1 Lira sterlina	1496,15
1 Marco germanico	157,355
1 Scellino austriaco	24,29
1 Escudo Port.	22,05
1 Peseta Sp.	9 —

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di ventiquattro società cooperative ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile

Con delibera della Giunta regionale n. 2536 in data 14 luglio 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Soc. coop. edile ferroviaria « Speranza » - Udine
Soc. coop. edilizia « Patrizia » - Udine
Soc. coop. edilizia « Edera » - Udine
Soc. coop. edilizia fra impiegati dello Stato « San Michele » - Gorizia
Soc. coop. Pescatori « Giovanni Randaccio » - Duino Aurisina (Trieste)
Soc. coop. edilizia « Saturnia » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Aretusa » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Lince » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Galassia » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Serena » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Gemelli » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Giuliana » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Nettuno » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Rosandra » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Diana » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Pegaso » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Miramare » - Trieste
Soc. coop. edilizia « La Freccia » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Adriatico » - Trieste
Soc. coop. edilizia « Primavera » - Trieste
Soc. coop. edif. fra dip.ti della provincia di Trieste - Trieste
Cassa aziendale giuliana - Trieste
Soc. coop. edil. fra dip.ti dell'ospedale psichiatrico prov. di Trieste - Trieste
Soc. anon. cooperativa di costruzioni - Trieste

(7552)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 9 agosto 1969;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 24, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto ragioniere. Tre dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti del diploma di ragioniere o perito commerciale.

I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età *dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattisi di appartenenti* ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1969.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 400 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute ai fini delle prove orali;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esami sono scritte e orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema su nozioni di diritto civile e amministrativo;

2) un tema su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;

3) un tema di computisteria, ragioneria generale ed applicata.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascun tema è di sei ore.

Le prove orali verteranno sulle seguenti materie.

1) nozioni elementari di diritto civile e amministrativo;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;

3) computisteria, ragioneria generale ed applicata;

4) nozioni elementari di statistica;

5) lingua straniera (francese o inglese o tedesca).

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati. Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte ed orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto; l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per aiuto ragioniere sarà valutata fino ad un massimo di 50 centesimi di punto. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta, e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata, e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6 compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato lo esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

ALLEGATO
al D.P. 9 agosto 1969, n. 624

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da lire 400

Al Segretario generale della Camera dei deputati Palazzo Montecitorio 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . .) via . . n. . . (C.A.P. .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a sette (7) posti di impiegato di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto ragioniere.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali — da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale —);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente:

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo . .

9) è provvisto del seguente documento di identità .

Dichiara inoltre di voler sostenere l'esame nella seguente lingua straniera . .

(Firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni: . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(7638)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Considerato che in atto sono disponibili tre posti nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa e che si renderanno vacanti nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto altri nove posti che possono essere messi a concorso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuto che sono stati accantonati i posti da riservare agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame e di una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e pratica.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) patente di guida;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti in guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati o gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69 rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata di L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato d'iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati della direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

7) foglio matricolare militare aggiornato o esito di leva;

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 17 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1958, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e della lettera *e)* dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera esecutiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Saggio di composizione italiana.
2) Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.
2) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.
3) Elementi di storia d'Italia della costituzione del primo regno italico (1805) fino ad oggi.
4) Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969
Registro n. 5, foglio n. 328

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - ROMA

. l . sottoscritto . . . . (cognome e nome) . . . . . . chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . a. . . . . . . il . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . rilasciato dall'istituto . . . . . . di. . . . . nell'anno scolastico . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . . presso *pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni* pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere in caso di nomina senza riserva alcuna, qualsiasi residenza le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . li . . . . .

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . . .

(7565)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a cento posti in convitto e a millequattrocentotrenta borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato iscritti all'opera di previdenza. (Anno scolastico 1969-1970).

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto alla «Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato». (Sono, quindi, esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali od alle agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capifamiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino una assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

I) *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti.*

I posti gratuiti in convitto, da conferirsi per l'anno scolastico 1969-70 agli orfani degli iscritti, sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso

maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino od altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad apposito esame che ne accerti le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso dei convitti occorre che alla data del 30 settembre 1969 gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono, sempre alla predetta data, avere non meno di dieci anni e non più di dodici e debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora non vi fossero posti disponibili nei detti convitti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'ente.

L'ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso.

II) *Norme relative al concorso delle borse di studio.*

Le 1430 borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1969-70 agli orfani degli iscritti sono così suddivise:

n. 200 da L. 20.000, per la scuola elementare;

n. 400 da L. 40.000, per la scuola media inferiore;

n. 400 da L. 65.000, per le varie classi delle scuole medie superiori, previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

n. 380 da L. 100.000, per l'università e gli altri istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari. Duecentocinquanta di tali borse sono riservate ai concorrenti che nell'anno accademico 1969-70 si iscriveranno per la prima volta all'università;

n. 50 da L. 100.000, per i corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario. Queste borse avranno la durata massima di un triennio.

III) *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi.*

Le domande devono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23°, via S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro i seguenti termini:

15 settembre 1969 per gli aspiranti ai posti in convitto;

30 settembre 1969 per gli aspiranti alle borse di studio delle scuole elementari e medie (inferiori e superiori) o che nell'anno accademico 1969-70 si iscriveranno per la prima volta all'università;

31 marzo 1970 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili. In proposito, si precisa che saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito alla direzione generale dell'ENPAS, mentre non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei sopra indicati termini, presso qualsiasi altra amministrazione o presso gli uffici provinciali dell'ENPAS.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (convitto o borse) s'intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di questo ultimo.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie (nell'ordine indicato) in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che abbiano già ottenuto un posto in convitto oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di madre vedova di un iscritto, la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure se si tratti di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. Quando una famiglia già fruisca di due posti in convitto non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se dovrà frequentare le medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà oppure risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal consiglio di facoltà per gli anni frequentati.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1969-70 risultino fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione di almeno 88/110, nè devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo e l'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena il concorso sia stato espletato.

IV) *Documentazione.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto, o foglio matricolare per i militari, rilasciato direttamente dal competente Ministero;

4) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente avviso di concorso;

6) dichiarazione del capo famiglia da cui risulti: se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia ricoverato in convitto oppure assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1968-69 se nel 1969-70 il concorrente dovrà frequentare le scuole elementari o medie, oppure iniziare l'università;

10) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

a) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o approvato dal consiglio di facoltà;

b) un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni: I) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, con la precisazione di quali degli esami sostenuti siano complementari;

11) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

a) un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

b) un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1969-70. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1969-70. Il candidato che

avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici dovranno, infine, portare la dicitura: « per uso borsa di studio ENPAS ».

Domande e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N. B. — La produzione dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8), potrà essere omessa qualora essi siano stati esibiti all'ente per il conseguimento di altre borse di studio. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti stessi furono prodotti.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il commissario straordinario: MARCELLO VALENTINI

(7634)

Concorso a duemilasettecento borse di studio a favore dei figli del personale civile e militare dello Stato in servizio attivo iscritto all'opera di previdenza. (Anno scolastico 1969-1970).

I) *Borse di studio messe a concorso.*

Per l'anno scolastico 1969-70 è indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di duemilasettecento borse di studio, così ripartite:

a) milletrecento da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che nell'anno scolastico 1969-70 si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento scolastico statale ed alle quali può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) trecento da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che si iscrivano alle classi delle stesse scuole medie superiori successive alla prima;

c) mille da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti universitari o di altri Istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari. Duecentocinquanta di tali borse sono riservate ai concorrenti che nell'anno accademico 1969-70 si iscrivano al primo anno di un corso universitario;

d) cento da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

Le borse saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico 1969-70 e non hanno effetto retroattivo.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse saranno state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

II) *Requisiti per l'ammissione.*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli dei dipendenti statali in attività di servizio, appartenenti alle categorie ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in forza dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, oppure in forza di successive disposizioni di legge.

Sono, quindi, esclusi i figli: dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dei dipendenti degli uffici locali o agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; dei dipendenti delle ricevitorie del lotto; dei dipendenti non di ruolo che, avendo optato per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S., non sono ammessi al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo;

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni e, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione, o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1968-69 con una votazione o con una media non inferiore — a seconda della scuola già frequentata — a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie d'insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali, fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30, detta media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

III) *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione al concorso, corredate di tutti i documenti di cui al successivo paragrafo IV, debbono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali — Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23° — via di S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro i seguenti improrogabili termini:

30 settembre 1969, per gli aspiranti che abbiano frequentato nell'anno scolastico 1968-69 le scuole medie;

31 marzo 1970, per gli aspiranti che abbiano frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che — corredate da tutti i documenti richiesti al successivo paragrafo IV — giungeranno, nei suddetti termini, alla direzione generale dell'E.N.P.A.S. Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. e le domande che, pur pervenute nei suddetti termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Nelle domande, firmate dal genitore iscritto, deve essere precisato il corso di studi che il concorrente intende seguire.

Domande e documenti da produrre sono esenti dalle tasse di bollo ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

IV) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore dipendente statale iscritto all'opera di previdenza da cui risultino la carriera di appartenenza, la qualifica o il grado rivestito dallo stesso alla data del presente bando ovvero — se trattasi di militare — la posizione di stato giuridico in cui il dipendente stesso si trova.

Per il personale civile non di ruolo, la dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dovrà precisare che il dipendente è stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non è stata esercitata l'opzione nei confronti dell'I.N.P.S. per l'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia.

Per i dipendenti di sesso femminile, deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico:

b) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

c) certificato di stato di famiglia rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso;

d) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

e) dichiarazione del capo famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia già assistito con borse di studio o sussidi scolastici da parte di altri enti e se abbia già in precedenza ottenuto borse di studio dall'E.N.P.A.S.;

f) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

g) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'Autorità scolastica dal quale risultino i voti od il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione d'esami dell'anno scolastico 1968-69. Nel caso che detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono titoli validi i certificati rilasciati da scuole ed Istituti privati ancorchè autorizzati;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università da cui risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1969-70;

gli esami superati durante gli anni già frequentati col voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto, negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o approvata dal consiglio di facoltà;

i) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie:

certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè la data dell'esame stesso;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso sarà tenuto nell'anno accademico 1969-70. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Non sono ammesse copie fotostatiche di documenti, se non autenticate da un notaio o dall'autorità stessa che ha rilasciato il documento originale.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura. « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

V) *Modalità per le graduatorie.*

Essendo il concorso « per titoli », i concorrenti saranno suddivisi in tre distinte categorie, fra loro graduate nel seguente ordine di precedenza:

1) figli di padre dipendente statale o di madre dipendente statale capo famiglia;

2) figli di madre dipendente statale non capo famiglia;

3) figli di iscritti che, per lo stesso concorrente o per altri figli, abbiano ottenuto un precedente beneficio.

Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie suddette, i concorrenti saranno graduati in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, del carico familiare e della condizione economica del nucleo familiare, dando la precedenza agli orfani di guerra.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concessa, per ogni nucleo familiare, soltanto una borsa di studio.

Qualora al concorso partecipino due o più figli di uno stesso iscritto, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio.

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti non appena saranno state approvate le relative graduatorie.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il commissario straordinario: MARCELLO VALENTINI

(7635)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Forlì.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 luglio 1965, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele	punti	89,82	su 132
2. Tarabini dott. Lodovico	»	79,78	»
3. Graziani dott. Marcello	»	77,02	»
4. Cantanna dott. Pietro	»	74,79	»
5. Amadasi dott. Enzo	»	67,03	»
6. Caruso dott. Antonio	»	61,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7712)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.